

Codice DB1406

D.D. 14 dicembre 2010, n. 3388

**Autorizzazione idraulica n. 45/10, per lo svuotamento di 3 briglie e la realizzazione di una scogliera in massi di cava nel torrente Luserna nei Comuni di Rora' e Luserna San Giovanni.
Ditta: Comune di Rora'-**

In data 16.09.10, il Comune di Rorà, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, per la realizzazione di un tratto di difesa spondale in massi di cava in dx orografica, della lunghezza complessiva di circa m 32.00, con altezza in elevazione pari a m 4.00 e fondazione posta ad una profondità di almeno m 1.00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate; ripristino delle copertine in pietra di Luserna delle briglie esistenti per uno sviluppo complessivo di circa m 28, larghezza di cm 160 e ancoraggio delle stesse con barre di ferro del Ø di 24 mm; si prevede inoltre il disalveo di tre briglie per un volume complessivo di mc 8929,95; sul corso d'acqua denominato torrente Luserna, nei Comuni di Rorà e Luserna San Giovanni.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Ernesto Mantelli, costituiti dalla relazione tecnica e da n. 13 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Rorà, con deliberazione della Giunta Comunale in data 29.11.10 n. 62, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

L'Amministrazione comunale di Luserna San Giovanni, con autorizzazione ambientale in data 12.11.2010 n. 06, ha preso atto delle opere in oggetto, in parte ricadenti sul proprio territorio comunale.

In data 11.10.10 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;

vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po di approvazione del piano stralcio 45, nonché il piano stralcio medesimo;

visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;

visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/01)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rorà, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, con particolare riguardo alla struttura di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt 1.00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

4. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 quintali;

5. le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. per l'acquisizione onerosa del materiale demaniale d'alveo, da parte dell'Impresa appaltatrice dovrà essere presentata apposita istanza al Settore regionale Decentrato OO. PP. di Torino in base alla D.G.R. 44-5084/2002; l'ulteriore eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'opera, (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla Dlgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico ecc.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia